



Atto Costitutivo "ATTIVA DIRITTI APS"

In data 15.06.2024 alle ore 12:00 presso la sede sociale della costituenda Associazione, sita in Mentana (RM), Via III Novembre 130, si sono riuniti i seguenti Signori :

Giorgia Giordani, nata a Roma il 29.08.1984, via Monte Santa Croce 7, Mentana (cf GRDGRG84M69H501R)
Gennaro Santoro, nato ad Avellino il 5.7.1979, via Antares 5, Guidonia Montecelio (cf SNTGNR79L05A509D)
Papia Aktar, nata a Cumilla (Bangladesh) il 1.6.1986, via di Colonna 3, Frascati (cf KTRPPA86H41Z249S)
Francesca Lomastro, nata a il 20.01.1980, via G. Amendola 1B, Fiano Romano (cf LMSFNC80A60C136Y);
Laura Moscatelli, nata a Roma il 16.03.1986, via Nomentana 222, Mentana (MSCLRA86C56H501A)
Graziano Giordani, nato a Roma il 18.02.1988, via F.lli Cairoli, 1, Mentana (GRDGRZ88B18H501S);
Arianna Goti, nata a Roma il 25.01.1974, via Antares 5, Guidonia Montecelio (GTORNN74A65H501A)

al fine di costituire un'associazione non riconosciuta di promozione sociale e culturale.

Viene nominato a presiedere la riunione la sig.ra Francesca Lomastro la quale accettando chiama all'incarico di Segretario la sig.ra Laura Moscatelli.

Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'Associazione di Promozione Sociale (APS) e culturale, non a fini di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui i giovani i cittadini e tutti quelli che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.

L'assemblea delibera quindi che l'associazione sia denominata: **"ATTIVA DIRITTI APS "**, e che la sua sede legale sia posta in Mentana (00013), Via III Novembre 130.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS); pertanto l'acronimo "APS" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione.

Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre l'Associazione ad aderire all'Associazione e rete associativa nazionale **"ARCI aps" (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana)** e dà lettura dello Statuto nazionale della stessa, Statuto i cui fondamenti sono del tutto conformi ai principi su cui si basa la costituzione dell'Associazione, in cui i presenti si riconoscono assolutamente, e che garantisce una partecipazione libera e democratica all'Associazione medesima ed alla vita sociale, culturale, ricreativa e politica di cui l'Associazione è parte attiva.

I soci prendendo conoscenza di detto Statuto, ed ascoltata la relazione del Presidente, deliberano all'unanimità di aderire all'associazione nazionale ARCI APS, di accettarne lo Statuto, compresa espressamente la clausola relativa al Collegio dei Garanti quale strumento di definizione delle eventuali controversie, e di assumerne la tessera nazionale quale tessera dell'Associazione.

Il/la Presidente dell'assemblea dà lettura della proposta di Statuto (che costituisce parte integrante del presente atto), che dopo ampia e proficua discussione è posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Sono nominati componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione i soci :

Giorgia Giordani

Gennaro Santoro

Francesca Lomastro

Laura Moscatelli

Graziano Giordani

I consiglieri eleggono al loro interno:

Presidente e legale rappresentante dell'Associazione: Giorgia Giordani

Vicepresidente: Francesca Lomastro

Segretario: Laura Moscatelli

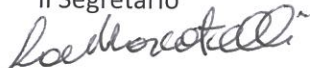
Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili; i firmatari del presente documento, in qualità di soci ed eletti, dichiarano di autorizzare sin d'ora il trattamento dei propri dati personali per le finalità relative e connesse al ruolo assunto e agli incarichi ricevuti, anche in relazione ad ARCI APS.

Gli organismi provvisori nominati resteranno in carica sino allo svolgimento della prima Assemblea dei soci che avverrà trascorso un anno dalla data di costituzione.

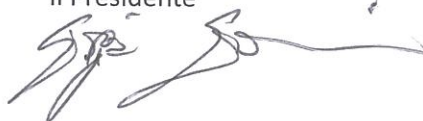
L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci dell'Associazione, libero a tutti i cittadini a norma dello statuto, salvo ratifica del Consiglio.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 13.00.

Il Segretario



Il Presidente



I soci fondatori

Giorgia Giordani

Gennaro Santoro

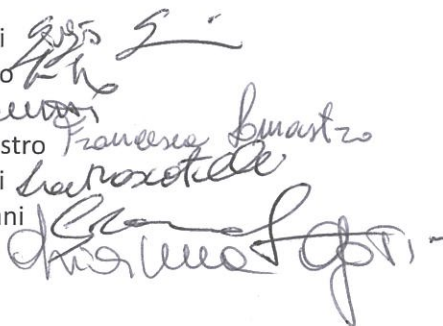
Papia Aktar

Francesca Lomastro

Laura Moscatelli

Graziano Giordani

Arianna Goti



Statuto "ATTIVA DIRITTI APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "**ATTIVA DIRITTI APS**" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in Mentana prov. di Roma, Via III Novembre 130.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "**ATTIVA DIRITTI APS**".

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la

tessera nazionale quale tessera sociale.

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolare.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai lavoratori alla genitorialità, in particolare ai giovani, alle donne, ai migranti, ai precari, ai pensionati in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio;
- l'integrazione sociale dei cittadini stranieri attraverso la gestione di servizi nel campo dell'assistenza legale, sociale, scolastica, formativa, nonché di mediazione culturale e interculturale;
- la promozione dei diritti civili e sociali, del contenzioso giudiziario strategico

In applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto il legale rappresentante di Attiva Diritti aps può agire e stare in giudizio, sia esso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall'ordinamento.

Articolo 3 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

I) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4 mediante lo

svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, sviluppando progetti relativi ai servizi, alle politiche sociali, alle comunicazioni e ai diritti dell'immigrato.

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'Associazione si propone di:

- costituire sportelli di informazione e consulenza legale e servizi alla persona quali, a titolo esemplificativo, assistenza e consulenza per l'accesso ai diritti civili e sociali, in particolare per le categorie vulnerabili; assistenza e consulenza in materia sanitaria, demografica e fiscale, in particolare per le categorie vulnerabili;

- offrire, tramite gli sportelli legali, servizi ai cittadini stranieri e richiedenti protezione internazionale nella fase di richiesta del visto d'ingresso, nelle pratiche che riguardano il rilascio, rinnovo e aggiornamento del permesso di soggiorno e nella richiesta della Cittadinanza italiana;

- promuovere, attraverso attività di advocacy, workshop, laboratori, convegni, accessi civici generalizzati etc i diritti civili e sociali soprattutto delle categorie meno avvantaggiate;

- promuovere contenziosi giudiziari strategici, individuali e collettivi, contro ogni forma di discriminazione;

- offrire, anche in partenariato con altri soggetti, servizi di accoglienza per persone vulnerabili e, in particolare, per richiedenti protezione internazionale e titolari di protezione internazionale;

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

- organizzare corsi di formazione linguistica e professionale sia nei paesi di origine che in Italia;

- organizzare campagne di informazione, attività di advocacy per la promozione dei diritti civili e sociali delle persone vulnerabili;

- organizzare o partecipare ad azioni e progetti contro la dispersione scolastica;

- organizzare o partecipare ad azioni e progetti rivolti all'integrazione sociale delle categorie vulnerabili, anche offrendo servizi di accoglienza ed erogazione di servizi (di assistenza psicologica, legale, orientamento ed inserimento lavorativo etc)

- organizzare o partecipare ad azioni e progetti rivolti alla tutela delle persone private della libertà personale;

- organizzare campagne ed azioni, mediante anche attività ricreative e formative e tutte quelle in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio

Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

I Soci

Articolo 5 – Ammissione dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 – Procedimento di ammissione

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ATTIVA DIRITTI APS al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione, e in ogni caso entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 7 – Diritti dei soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8 – Doveri dei soci

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere una irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 10 – Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro socioa ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 11 – Trasparenza

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15 – Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

È organismo di garanzia e controllo:

- l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto

Articolo 17 - Partecipazione

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi nella bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 – Convocazione dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21 – Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 22 – Competenze dell'assemblea

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, che ne stabilisce il numero, potendo essere composto da un minimo di 5 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 25 – Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il Vicepresidente : coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario : cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla

reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci ;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi *una tantum* o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 27 – Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da

un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 – Organo di controllo

I) L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II.

II) Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, comma I, lett. a).

IV) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

V) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 – Revisione legale

I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/la Segretario/a

[Signature]

I soci fondatori

Giorgia Giordani

Gennaro Santoro

Papia Aktar

Francesca Lomastro

Laura Moscatelli

Graziano Giordani

Arianna Goti

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Il/la Presidente

[Signature]



2062

3

13.9.2024

REGISTRATO
ON EURO

380,00

L'OPIN